

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

11° Anno n. L 127
7 giugno 1968

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	
Regolamento (CEE) n. 693/68 della Commissione, del 6 giugno 1968, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 694/68 della Commissione, del 6 giugno 1968, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	2
Regolamento (CEE) n. 695/68 della Commissione, del 6 giugno 1968, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	4
Regolamento (CEE) n. 696/68 della Commissione, del 6 giugno 1968, che fissa le restituzioni per i cereali e per alcune categorie di farine, semole e semolini di grano o di segala	6
Regolamento (CEE) n. 697/68 della Commissione, del 6 giugno 1968, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso	9
Regolamento (CEE) n. 698/68 della Commissione, del 6 giugno 1968, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	11
Regolamento (CEE) n. 699/68 della Commissione, del 6 giugno 1968, che completa, per quanto riguarda l'Austria, il regolamento n. 887/67/CEE che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione in alcune voci tariffarie di alcuni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi	13

II	
Commissione	
68/237/CEE :	
Decisione della Commissione, del 28 maggio 1968, che fissa gli importi massimi delle restituzioni per taluni prodotti lattiero-caseari esportati verso i paesi terzi sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	15

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 693/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1968

**che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano
o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio,
del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'or-
ganizzazione comune dei mercati nel settore dei
cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando che i prelievi applicabili all'importa-
zione dei cereali, delle farine di grano o di segala
e delle semole e semolini di grano sono stati fissati
dal regolamento n. 246/67/CEE ⁽²⁾ e dai successivi
regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi offerti e
dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono
essere modificati conformemente alla tabella allegata
al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importa-
zione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del
regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella
allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno
1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1° 7.1967, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	61,38
ex 10.01	Frumento duro	57,33
10.02	Segala	45,78
10.03	Orzo	40,00
10.04	Avena	30,41
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	41,98 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	41,98
10.07 A	Grano saraceno	0
ex 10.07 B	Miglio	36,55
ex 10.07 B	Sorgo e durra	38,44
ex 10.07 B	Non nominati	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	78,45
11.01 B	Farine di frumento segalato	78,45
ex 11.01 C	Farine di segala	76,10
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento duro	99,26
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento tenero	83,67

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 694/68 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal

regolamento n. 247/67/CEE ⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67

⁽²⁾ GU n. 138 del 1°. 7. 1967, pag. 8.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / tm)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,40	0,40	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0,25	0,25	0,15
10.03	Orzo	0	0	0	2,45
10.04	Avena	0	0,45	0,45	3,45
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	1,70	1,70	1,55
ex 10.07 B	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
ex 11.07 A I (a)	Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina	0	0,071	0,071	0	0
ex 11.07 A I (b)	Malto non torrefatto, di frumento, altro	0	0,053	0,053	0	0
ex 11.07 A II (a)	Malto non torrefatto, d'orzo, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,436	0,436
ex 11.07 A II (b)	Malto non torrefatto, d'orzo, altro	0	0	0	0,326	0,326
ex 11.07 A III (a)	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,436	0,436
ex 11.07 A III (b)	Malto non torrefatto, altro, non nominato	0	0	0	0,326	0,326
ex 11.07 B I	Malto torrefatto, di frumento	0	0,062	0,062	0	0
ex 11.07 B II	Malto torrefatto, d'orzo	0	0	0	0,380	0,380
ex 11.07 B III	Malto torrefatto, altro	0	0	0	0,380	0,380

REGOLAMENTO (CEE) N. 695/68 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 1968
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 427/68⁽³⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più; che, tuttavia, per quanto riguarda le domande di determinazione in anticipo presentate anteriormente al 1° luglio 1968 per esportazioni di grano tenero da effettuare a decorrere da tale data, la restituzione risultante dal calcolo di cui sopra può essere diminuita di un importo supplementare per tener conto dell'evoluzione prevedibile del mercato; che il meccanismo dei « prezzi minimi » previsto dagli impegni internazio-

nali indicati nei considerando del regolamento (CEE) n. 427/68 determinerà una evoluzione del mercato internazionale nei confronti di quello della Comunità che sarà differente a seconda delle destinazioni previste;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE⁽⁴⁾ prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, quando il titolo d'esportazione è valido fino all'esportazione del quinto mese successivo a quello durante il quale è stato rilasciato, l'importo della restituzione fissata anticipatamente, applicabile ad una esportazione di grano tenero e di orzo, effettuata durante i due ultimi mesi di validità del titolo, deve essere eguale, per ciascun prodotto, a quello applicato ad un'esportazione effettuata nel terzo mese successivo a quello durante il quale il titolo è stato rilasciato;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo applicabile il 7 giugno 1968 deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che il correttivo così fissato sarà eventualmente adattato dalla Commissione, prima della sua fissazione, quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 88 del 9. 4. 1968, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1968 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / tm)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato :				
	— per le esportazioni verso :				
	— zone IV c), V b), V c), Israele e Regno Unito	0	0	0	0
	— Svizzera, Austria e Liechtenstein	0	— 5,00	— 5,00	— 5,00
	— Portogallo, Bulgaria e Algeria	0	— 1,00	— 1,00	— 1,00
	— Repubblica araba unita	0	— 0,50	— 0,50	— 0,50
	— gli altri paesi terzi	0	— 2,50	— 2,50	— 2,50
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	+ 2,45	+ 2,45
10.04	Avena	0	0	+ 3,45	+ 5,05
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	+ 1,70	+ 1,55	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 696/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1968

**che fissa le restituzioni per i cereali e per alcune categorie di farine,
semole e semolini di grano o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni alla esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽²⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti

criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE ⁽³⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate conformemente all'allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽³⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1968 che fissa le restituzioni per i cereali
e per alcune categorie di farine, semole e semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / t) Ammontare delle restituzioni
ex 10.01	Frumento tenero ⁽¹⁾ e frumento segalato : — per le esportazioni verso il Regno Unito — per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	51,45 52,50 55,00
ex 10.01	Frumento duro	57,50
10.02	Segala ⁽¹⁾	36,50
10.03	Orzo : — per le esportazioni verso i paesi della : — zona III b) — zona IV c) — zona V c) — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	42,00 42,00 43,50 40,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro : — per le esportazioni verso la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	37,75 39,00
ex 10.07 B	Miglio Sorgo — durra	23,75 35,25
ex 11.01 A ex 11.01 B	Farina di frumento o di spelta e di frumento segalato : — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso i paesi della : — zona IV a) e c) — zona IV b) — zona III — zona II — zona I — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi — tenore in ceneri da 521 a 600 : — per le esportazioni verso i paesi della : — zona IV — zona III a) — zona III b) — zona II [~] — zona I — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi — tenore in ceneri da 601 a 900	89,90 92,00 89,90 86,30 86,30 83,30 80,35 80,35 78,35 78,35 75,35 73,35 69,35

⁽¹⁾ Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE.
N. B. Le zone sono stabilite dal regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è 2 u.c./t.

(u.c. / t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 C	— tenore in ceneri da 901 a 1100 :	
	— per le esportazioni verso i paesi :	
	— della zona IV a)	79,65
	— della zona III a)	77,35
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	65,35
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,35
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,65
	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	42,60
	— tenore in ceneri da 701 a 850	39,60
	— tenore in ceneri da 851 a 1150	36,60
	— tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,60
ex 11.02 A I	— tenore in ceneri da 1401 a 1600	30,60
	— tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,60
	— tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,60
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro :	
	— per le esportazioni verso i paesi della zona IV b)	88,65
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	84,65
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero :	
	— per le esportazioni verso i paesi :	
	— della zona IV b)	88,00
	— della zona I	84,85
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	81,65

REGOLAMENTO (CEE) N. 697/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1968

che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che, come disposto dall'articolo 11 del regolamento n. 359/67/CEE, il prelievo deve essere riscosso all'atto dell'importazione del risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato, di riso lavorato o di rotture di riso e, che per il riso semigreggio o lavorato e le rotture di riso detto prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo cif; che, per il risone, il riso lavorato a grano lungo e il riso semilavorato, il prelievo deve essere derivato dal prelievo applicabile rispettivamente al riso semigreggio, al riso lavorato a grano tondo e al riso lavorato corrispondente;

considerando che i prezzi di entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati, per la campagna 1967/1968, dai regolamenti n. 363/67/CEE ⁽²⁾ e n. 468/67/CEE ⁽³⁾;

considerando che, per calcolare il prezzo cif dei detti tre prodotti, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE e dal regolamento n. 469/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato in ultimo luogo dal regolamento (CEE) n. 408/68 ⁽⁵⁾, in particolare le possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative della tendenza effettiva di tale mercato, tenuto conto in particolare della necessità di evitare variazioni improvvise che potrebbero provocare perturbazioni anormali sul mercato della Comunità, come pure della qualità della merce offerta, sia che questa corrisponda alla qualità tipo precisata nel regolamento n. 362/67/CEE ⁽⁶⁾, sia che si debbano effettuare i conguagli necessari con l'applicazione dei correttivi previsti dal regolamento n. 469/67/CEE;

considerando inoltre che, come dispone l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE, per

calcolare il prezzo cif del riso semigreggio, la Commissione deve tenere conto, se del caso, del corso o dei prezzi del risone sul mercato mondiale, conguagliando questi ultimi mediante gli elementi fissati nel regolamento n. 467/67/CEE ⁽⁷⁾; che, per calcolare il prezzo cif del riso lavorato, la Commissione deve, ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, tenere conto, se del caso, delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale del riso semilavorato, conguagliando queste ultime mediante gli elementi fissati dal regolamento n. 469/67/CEE;

considerando che nei conguagli di cui sopra, la Commissione deve tener presente che certe offerte di riso contengono percentuali di rotture superiori alle percentuali tollerate nella qualità tipo determinata nel regolamento n. 362/67/CEE e, in questo caso, adattare le offerte conformemente al valore del chilogrammo di rotture fissato nel regolamento n. 467/67/CEE;

considerando che, in virtù del regolamento n. 469/67/CEE modificato nei conguagli riferiti alla qualità tipo, la Commissione deve tener conto del fatto che certe offerte sono espresse in « C & F » e riguardano un prodotto presentato in sacchi e deve, in questo caso, conguagliare queste offerte mediante i tassi o importi precisati nel regolamento suddetto perché l'offerta sia comparabile a un prodotto espresso in cif o relativo a un prodotto presentato alla rinfusa;

considerando che il prezzo cif è calcolato con l'ausilio degli elementi di cui sopra per Rotterdam, le offerte fatte per gli altri porti sono conguagliate tenuto conto delle correzioni necessarie per le differenze fra le spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro confronti deve essere, conformemente al regolamento n. 404/67/CEE ⁽⁸⁾, diminuito di un certo importo per il riso semigreggio e le rotture di riso, di un importo applicabile al riso semigreggio adattato conformemente al regolamento n. 467/67/CEE per il risone, il riso semilavorato e il riso lavorato, mentre il prelievo applicabile a questi due ultimi stadi di trasformazione del riso forma oggetto di una ulteriore riduzione;

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 5. 4. 1968, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. 183 del 5. 8. 1967, pag. 1.

considerando che, come risulta dall'applicazione dell'insieme delle disposizioni suddette, i prelievi applicabili al 7 giugno 1968 devono essere fissati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento ; che, per il riso semigreggio, il riso lavorato a grani tondi e le rotture di riso, questi prelievi sono modificati soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporti un aumento o una diminuzione dell'importo in vigore di almeno 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1968.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
L. LEVI SANDRI

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1968 che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg)	
		Paesi terzi	S.A.M.A. P.T.O.M.
10.06	Riso :		
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :		
	(I) Riso greggio (non pilato)	2,410	1,810
	(II) Riso semigreggio (non pilato)	3,012	2,262
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :		
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :		
	(a) Riso semilavorato	5,827	4,368
	(b) Riso lavorato a fondo	6,206	4,688
	(II) altro :		
	(a) Riso semilavorato	6,502	4,938
	(b) Riso lavorato a fondo	6,970	5,333
	C. spezzato	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 698/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1968

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi ed i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽²⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale; che, in conformità della stessa disposizione occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE ⁽³⁾ ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1967/1968, la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quan-

do la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo, ma non compresi nell'allegato, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1968 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni (u.c. / 100 kg)
10.06	Riso : A. greggio o semigreggio (non pilato) : (I) (II) Riso semigreggio (non pilato) : (a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 : (b) altro : — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati : (I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 : (a) Riso semilavorato : — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi (b) Riso lavorato a fondo : — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi (II) altro : (a) Riso semilavorato : — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi (b) Riso lavorato a fondo : — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	1,90 1,42 2,20 2,35 3,91 2,50 4,16 1,92 4,83 2,06 5,18

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

REGOLAMENTO (CEE) N. 699/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1968

che completa, per quanto riguarda l'Austria, il regolamento n. 887/67/CEE che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione in alcune voci tariffarie di alcuni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

visto il regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 437/68 ⁽³⁾,

visto il regolamento n. 747/67/CEE della Commissione, del 24 ottobre 1967, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento n. 747/67/CEE, l'ammissione di prodotti in provenienza dai paesi terzi nelle sottovoci 04.04 B I a), 04.04 A e 04.04 F I di cui all'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE è subordinata alla presentazione di un certificato debitamente vidimato da un organismo emittente indicato in un elenco stabilito ;

considerando che l'elenco di questi organismi è stato stabilito dal regolamento n. 887/67/CEE della Com-

missione, del 22 novembre 1967 ⁽⁵⁾, e completato dal regolamento (CEE) n. 554/68 ⁽⁶⁾ ;

considerando che un organismo può essere indicato nell'elenco soltanto se soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento n. 747/67/CEE ;

considerando che in seguito ai risultati dei negoziati con l'Austria relativi al formaggio Emmental e Gruyère in forme standard ed in pezzi imballati sotto vuoto, l'Austria ha riconosciuto come organismo emittente per questi prodotti il Milchwirtschaftsfonds e l'Österreichische Hartkäse-Export-Gesellschaft m.b.H. quando agiscono di comune accordo ;

considerando che il Milchwirtschaftsfonds e l'Österreichische Hartkäse-Export-Gesellschaft m.b.H. si sono impegnati a rispettare le obbligazioni che figurano all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 747/67/CEE ognuno per quanto riguarda la rispettiva competenza ; che inoltre il Milchwirtschaftsfonds si è impegnato a rispettare le obbligazioni che figurano all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento ;

considerando che è opportuno, quindi, completare l'elenco che figura all'allegato del regolamento n. 887/67/CEE ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 3 giugno 1968 l'allegato del regolamento n. 887/67/CEE è completato dalle seguenti indicazioni :

Organismo emittente	Prodotti	In provenienza da
1	2	3
Milchwirtschaftsfonds e Österreichische Hartkäse-Export-Gesellschaft m.b.H. operanti insieme	Formaggi Emmental e Gruyère	Austria

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'11. 4. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. 259 del 26. 10. 1967, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. 285 del 23. 11. 1967, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 105 del 4. 5. 1968, pag. 7.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1968

che fissa gli importi massimi delle restituzioni per taluni prodotti lattiero-caseari esportati verso i paesi terzi sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(68/237/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento n. 1020/67/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE, allo scopo di permettere l'esportazione verso i paesi terzi di prodotti lattiero-caseari, la differenza tra i prezzi dello Stato membro esportatore ed i corsi praticati nel commercio internazionale può essere compensata da una restituzione; che il regolamento n. 217/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che fissa le condizioni per la concessione delle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, di taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 620/67/CEE ⁽⁴⁾, ha stabilito quali prodotti possono usufruire di una restituzione all'atto della loro esportazione sotto forma di merci di cui all'allegato del regolamento n. 13/64/CEE;

considerando che conformemente all'articolo 3, primo e secondo comma, del regolamento n. 217/67/CEE l'importo di tale restituzione deve essere fissato ogni mese, tenendo conto, da un lato, dei prezzi praticati sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione di mercato di prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato è generalmente simile a quella dei prodotti esportati come tali; che conviene quindi prevedere come importi massimi della restituzione, per i prodotti di base appartenenti al regolamento n. 13/64/CEE e di cui all'articolo 1 del regolamento n. 217/67/CEE ed esportati sotto forma delle suddette merci, gli importi massimi fissati per la zona I conformemente alle disposizioni del regolamento n. 56/66/CEE della Commissione, del 23 maggio 1966, relativo al calcolo degli importi massimi della restituzione all'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti lattiero-caseari ed all'abrogazione dei regolamenti n. 41/65/CEE e n. 42/65/CEE ⁽⁵⁾, modificati per ultimo dal regolamento n. 682/67/CEE ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo della restituzione per i prodotti di base appartenenti al regolamento n. 13/64/CEE

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2895/67.

⁽⁴⁾ GU n. 234 del 28. 9. 1967, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. 92 del 23. 5. 1966, pag. 1422/66.

⁽⁶⁾ GU n. 243 del 7. 10. 1967, pag. 13.

di cui all'articolo 1 del regolamento n. 217/67/CEE esportati verso i paesi terzi sotto forma di prodotti che figurano all'allegato del regolamento n. 13/64/CEE, modificato dal regolamento n. 1020/67/CEE, è pari, a partire dal 1° giugno 1968, all'importo massimo della restituzione applicabile il 1° giugno 1968 agli stessi prodotti esportati come tali a destinazione della zona I di cui all'allegato del regolamento n. 56/66/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY
